

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1069 DEL 27/06/2024

### **O G G E T T O**

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA U.L.SS. 8 "BERICA" E L'AZIENDA U.L.SS. 5 "POLESANA" PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN UROLOGIA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 91 COMMA 2 LETT. A) DEL CCNL AREA SANITÀ DEL 23/01/2024. DECORRENZA DALLA DATA DI ULTIMA SOTTOSCRIZIONE E FINO AL 31/12/2024.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO  
Anno Proposta: 2024  
Numero Proposta: 1112/24

Il Direttore della U.O.C. “Direzione Amministrativa di Ospedale” riferisce che:

L’Azienda U.L.SS. n. 5 “Polesana”, con nota prot. n. 39256 del 10/04/2024 agli atti, ha manifestato alla scrivente Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” la necessità di stipulare una convenzione per attività di consulenza in Urologia attraverso la collaborazione di personale medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno e indeterminato dell’U.O.C. Urologia per l’attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali e per far fronte alla carenza di dotazione organica.

Con successiva nota prot. n. 43294 del 19/04/2024, l’U.L.SS. n. 8 comunicava la propria disponibilità a fornire la collaborazione richiesta per un numero massimo di 2 accessi mensili di durata non superiore a 6 ore ciascuno, previa acquisizione dei pareri favorevoli della Direzione Sanitaria nonché del Direttore dell’U.O.C. Urologia di Vicenza.

Si rappresenta, al riguardo, come le attività di consulenza oggetto della presente delibera rientrino fra quelle disciplinate dall’art. 91 co. 2 lett. a) del del C.C.N.L. dell’Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall’art. 34 - Attività di Consulenza e di Consulto - del vigente Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n. 304 del 02/03/2023, che disciplina l’attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Come indicato dall’allegato A) della D.G.R.V. n. 866 del 13.07.2015 per le attività di consulenza in argomento, l’Azienda U.L.SS. n. 5 corrisponderà all’Azienda U.L.SS. n. 8 la tariffa oraria pari a € 113,76 comprensiva degli oneri di legge.

L’Azienda U.L.SS. n. 5 Polesana è tenuta altresì al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell’importo forfettario di € 0,16/km così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670 e al rimborso delle spese di pedaggio autostradale.

In ragione di quanto esposto, si propone di approvare la convenzione per attività di consulenza in Urologia tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda U.L.SS. n. 5 “Polesana”, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e fino al 31/12/2024, alle condizioni e termini precisate nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la convenzione per attività di consulenza in Urologia tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda U.L.SS. n. 5 “Polesana”, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e fino al 31/12/2024, alle condizioni e termini precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che le somme da introitare, che si stimano pari ad € 9.555,84, troveranno riferimento nel bilancio sanitario anno 2024 da contabilizzare nel conto di ricavo n. 5108000035 “*consulenze sanitarie verso ASL*”;
3. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto consequenziale inerente la convenzione per attività di consulenza e l’U.O.C. Gestione Risorse Umane per l’inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei consulenti interessati;
4. di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Patrizia Simionato)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA**

**IN UROLOGIA**

**TRA**

**l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"**, di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",  
con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita  
IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia  
Simionato

**E**

**l'Azienda U.L.SS. n. 5 "Polesana"**, di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 5",  
con sede e domicilio fiscale in Rovigo (RO) Viale Tre Martiri n. 89 - codice fiscale  
e partita IVA 01013470297, rappresentata dal Direttore Generale dr. Pietro Girardi

**PREMESSO CHE**

- l'U.L.SS. n. 5 ha manifestato, con specifica richiesta all' U.L.SS. n. 8, la  
volontà di stipulare una convenzione per attività di consulenza in Urologia  
richiedendo la collaborazione del personale medico con rapporto di lavoro esclusivo  
a tempo pieno indeterminato dell'U.O.C. Urologia dell' U.L.SS. n. 8 per l'attuazione  
dei compiti inerenti le finalità istituzionali;

- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.  
91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 -  
Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina  
dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione  
n. 304 del 2/03/2023;

- l' U.L.SS. n. 8 ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che  
svolgeranno dette attività a favore dell'U.L.SS. n. 5, a fronte di specifici compensi,  
al di fuori dell'orario di lavoro nelle forme previste dal Regolamento aziendale per

la disciplina della Attività Libero-Professionale e compatibilmente con gli impegni istituzionali.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Oggetto**

L' U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo, garantisce all'U.L.SS. n. 5 la consulenza in Urologia per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali.

**Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8**

Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell'U.O.C. Urologia dell' U.L.SS. n. 8 avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio e si svolgeranno con una media di 2 accessi mensili della durata non superiore a 6 ore ciascuno, tempo di trasferta escluso, fatta salva diversa eventuale esigenza fino al 31/12/2024.

**Articolo 3 – Modalità di esecuzione**

L'attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i Consulenti dell' U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati dall' U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.

Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente, l'attività presso l'U.L.SS. n. 5 viene organizzata dai rispettivi Direttori delle UU.OO.CC. Urologia in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato

superiore alle n. 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.

#### **Articolo 4 – Aspetti economici**

Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 5 corrisponderà una tariffa oraria pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'U.L.SS. n. 5 e della trattenuta del 5% che affluisce all' U.L.SS. n. 8.

#### **Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi**

L'U.L.SS. n. 5, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire adeguati controlli, si impegna a trasmettere mensilmente, all' U.L.SS. n. 8 il riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine servizio, il nominativo del Consulente, unitamente ai fogli di accesso validati dal consulente interessato e dal Direttore dell'Unità Operativa di appartenenza e controfirmato dall'Azienda U.L.SS. n. 5.

#### **Articolo 6 – Modalità di pagamento**

L'U.L.SS. n. 5 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.

L' U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte dell'U.L.SS. n. 5, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno prestato l'attività di consulenza, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

#### **Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza**

L'U.L.SS. n. 5 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i

	consulenti esterni dipendenti dell' U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe	
	misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.). L'U.L.SS. n. 5 garantisce	
	altresì ai consulenti esterni dell' U.L.SS. n. 8 copertura assicurativa per gli infortuni	
	(da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità temporanea) subiti a causa ed in	
	occasione dell'attività professionale svolta ai sensi della presente convenzione, ivi	
	compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alle sedi U.L.SS. n.	
	5 e del conseguente rientro. Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro,	
	essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività	
	aziendale a pagamento, saranno gli stessi Consulenti a dovervi eventualmente	
	provvedere in proprio. L' U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia	
	controversia tra l'U.L.SS. n. 5 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS.	
	n. 5 medesima manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da	
	soggetti terzi nei suoi confronti. L'U.L.SS. n. 5 dichiara di aver adottato tutte le	
	misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo	
	quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.mi.	
	<b>Articolo 8 – Trattamento dei dati personali</b>	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il <b>Titolare</b> del trattamento dei dati relativi all'attività di consulenza in	
	Urologia è l'U.L.SS. n. 5. Pertanto, l'U.L.SS. n. 5, in qualità di Titolare del	
	trattamento dei dati personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture,	
	provvederà alla designazione dei medici dell' U.L.SS. n. 8 quali autorizzati al	



trattamento dei dati degli interessati con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che modifica ed integra il D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). Gli specialisti dell' U.L.SS. n. 8 sono, pertanto, nominati "autorizzati al trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2 quaterdecies del Codice Privacy adeguato con il D. Lgs. 10.08.2018 n. 101, dal Designato al trattamento dell'U.L.SS. n. 5 al primo contatto con gli stessi, per lo svolgimento delle attività trattamentali analogiche e digitali. Gli specialisti devono attenersi alle policy aziendali in materia di protezione e sicurezza dei dati personali, garantendo la massima riservatezza nel trattamento degli stessi e rispettando il codice deontologico specifico della loro professione in materia di segreto professionale. Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'U.L.SS. n. 5, gli obblighi di informare ed acquisire il consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679. Le Parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o nell'ambito delle attività connesse al presente accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo e che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

#### **Articolo 9 – Durata**

La presente convenzione ha validità dalla data di ultima sottoscrizione e fino al

31/12/2024 e potrà essere rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti

compatibile con l'organizzazione dell' U.L.SS. n. 8 e dell'U.L.SS. n. 5.

#### **Articolo 10 – Codice Comportamento**

Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti

dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione

sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto

presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 5,

pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

#### **Articolo 11 - Foro competente**

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa

scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per

qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente

competente il Foro di Rovigo.

#### **Articolo 12 – Inadempimento e recesso**

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in

attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art.

1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di

recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza,

con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

#### **Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo**

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 5, ai sensi dell'art. 2,

allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale

a seguito autorizzazione .....

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26

ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma

del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico

della parte richiedente.

- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.

241/1990 e s.m.i..

### **Articolo 15 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le

vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali

in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì \_\_\_\_\_

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 8 "Berica"

U.L.SS. n. 5 "Polesana"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Patrizia Simionato)

(Pietro Girardi)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del

codice civile l'art. 7 "*Aspetti assicurativi e di sicurezza*".

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì \_\_\_\_\_,

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 8 "Berica"

U.L.SS. n. 5 "Polesana"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

